

AVVISO

C.H.
1227/12



Al. Palermo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

SEZIONE V

Avvocato Difensore:
Imparato Maria
Presso:
Avvocatura Regione Campania
Via Poli N.29 00187 Roma

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell'art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 12/02/2013 con il n. 793/2013 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 8226/2012

Parti	Avvocati
Rising House Srl, ed altri	Verderosa Rossella
Contro:	
Parti	Avvocati
Regione Campania, ed altri	Imparato Maria
	il funzionario

Roma, 12/02/2013

Roma, li 12/02/2013

V
K

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013, 0111191 13/02/2013

Allegato al Consiglio di Stato 5

Avvocatura - Contenzioso amministrativo e tributario



FEB. 2013

N. 00793/2013 REG.PROV.COLL.

N. 08226/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8226 del 2012,
proposto da:

Rising House s.r.l. e Cesa s.r.l. in persona dei rispettivi legali
rappresentanti, rappresentate e difese dall'avv. Rossella Verderosa,
con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Abbamonte in Roma, via
degli Avignonesi n. 5;

contro

Castellano Cave s.r.l. in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto
presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

nei confronti di

Regione Campania in persona del Presidente, rappresentata e difesa
dall'avv. Maria Imperato, domiciliata in Roma, via Poli n. 29, presso la

propria sede di rappresentanza;

Settore provinciale del Genio civile di Avellino;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione II, n. 01925/2012, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti dei progetti di estrazione di materiali da cava - mcp

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Castellano Cave s.r.l. e di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati R. Verderosa, L. Lentini ed M. Imparato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, rubricato al n. 1156/2012, Castellano Cave s.r.l. impugnava il provvedimento n. 501753 del 29 giugno 2012 con il quale il Dirigente del Settore provinciale del Genio civile di Avellino aveva negato l'accesso, chiesto dalla suddetta Società in data 20 marzo 2012 ai progetti di estrazione di materiali da cava assentiti alle società Rising

House e C.E.S.A. nel comparto C13AV-01.

La ricorrente esprimeva di essere operatrice nel settore estrattivo da cava e in parte proprietaria e in parte locataria di un vasto terreno nel comparto d'estrazione in cui sono state assentite le autorizzazioni estrattive alle Rising House e C.E.S.A.; indicava il suo interesse all'accesso richiesto in ragione del rinvio disposto al 2014 dalla Regione dell'attivazione dei comparti d'estrazione proprio per l'esistenza di autorizzazioni come quelle rilasciate alle dette Rising House e C.E.S.A.; deduceva la violazione dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accertamento del suo diritto all'accesso ai suddetti documenti.

Con la sentenza in epigrafe, n. 1925/12 in data 22 aprile 2012, il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione II, respingeva l'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva proposta dalla Regione resistente e, nel merito, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'atto impugnato e dichiarava l'obbligo dell'Amministrazione di consentire nei sensi indicati in motivazione l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente con la domanda del 20 marzo 2012 nel termine di giorni venti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della stessa decisione.

2. Avverso la predetta sentenza Rising House s.r.l. e Cesa s.r.l.

propongono il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 8226/12, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e la declaratoria dell'inammissibilità o il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio Castellano Cave s.r.l. chiedendo il rigetto dell'appello.

Si è costituita la Regione Campania, chiedendo il suo accoglimento.

La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio del 18 dicembre 2012.

DIRITTO

1. La sentenza di primo grado è criticata sotto due profili.

1a. In primo luogo le appellanti sostengono che erroneamente il primo giudice avrebbe riconosciuto la legittimazione ad agire della ricorrente in primo grado, odierna appellata, la quale non avrebbe dimostrato di essere titolare di un interesse differenziato all'esibizione degli atti di cui si tratta.

Questi ultimi riguardano infatti dei progetti di utilizzazione di una cava, approvati dalla Regione; l'appellata non avrebbe alcun interesse differenziato ad accedervi non essendo titolare di alcuna autorizzazione di analogo oggetto e non essendo, ad alcun titolo, operatrice del settore; la stessa non sarebbe poi proprietaria o comunque titolare di alcun diritto di sfruttamento su alcuna cava del territorio interessato dall'impianto delle odierne appellanti; inoltre, la programmazione per lo sfruttamento delle cave in vigore nella

Regione Campania escluderebbe ogni possibilità di sfruttare come cava alcun terreno situato nelle prossimità di quello sul quale operano le appellanti.

L'argomentazione non può essere condivisa.

Deve essere premesso come sia pacifica in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale l'azione per l'accesso agli atti della pubblica amministrazione può essere proposta anche sulla base di un interesse di contenuto tale da non legittimare la proposizione dell'azione per l'annullamento di un provvedimento amministrativo.

Più precisamente, il limite di valutazione della p.a. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato a un controllo generalizzato ed indiscriminato di chiunque sull'azione amministrativa, espressamente vietato dall'art. 24, comma terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in termini, da ultimo, C. di S., III, 07 agosto 2012 n. 4530).

Il principio appena richiamato, condiviso dal Collegio, è applicabile per risolvere il caso che ora occupa.

Invero, l'appellata è in parte proprietaria ed in parte conduttrice di un terreno situato in prossimità di quello delle appellanti; deve essere precisato che la porzione non di sua proprietà è stata posta a sua disposizione dal proprietario sul presupposto di un futuro

sfruttamento come cava.

E' vero che il relativo contratto non prevede, attualmente, il pagamento di un canone, ma tale assetto di interessi è stato convenuto proprio in vista della stipula dei parti definitivi una volta che sia possibile l'utilizzo del terreno come cava.

Si tratta, quindi, di un rapporto espressamente finalizzato al suddetto utilizzo del terreno che ne costituisce l'oggetto.

E' vero anche che attualmente il progetto dell'appellata è ostacolato dall'autorizzazione rilasciata alle odierne appellanti, ma l'appellata agisce proprio su tale presupposto, al fine di verificare la legittimità del suddetto provvedimento, che conferma essere di ostacolo alla realizzazione del suo progetto, precisando che le autorizzazioni rilasciate alle odierne appellanti sono state già impugnate di fronte al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, e che gli atti di cui chiede l'esibizione le sono necessari per il sostegno delle proprie ragioni in quel giudizio.

Sulla base di tali elementi afferma il Collegio che l'appellata ha adeguatamente dimostrato di essere portatrice di un interesse differenziato alla conoscenza degli atti di cui ha chiesto l'esibizione.

La domanda proposta deve quindi essere dichiarata ammissibile, confermando la sentenza di primo grado sul punto.

1b. Sotto altro profilo, le appellanti sostengono che gli atti di cui si discute non possono essere esibiti, soprattutto ad una concorrente, in quanto attraverso il loro contenuto si renderebbero conoscibili anche

le soluzioni tecniche, oggetto di riservatezza, usate nella coltivazione della cava.

Osserva il Collegio che costituisce orientamento pacifico l'osservazione secondo la quale costituisce principio la generale accessibilità agli atti dell'Amministrazione da parte di chi vi abbia interesse, nei termini di cui al punto 1a che precede, per cui eventuali eccezioni devono essere adeguatamente giustificate (C. di S., V, 20 dicembre 2011, n. 6682).

Nel caso di specie, le appellanti sostengono che l'accesso agli atti autorizzativi in questione comporterebbe la possibilità, per l'appellata, di conoscere le tecniche di sfruttamento utilizzate.

La critica alla sentenza di primo grado non può essere condivisa.

Deve essere premesso che il primo giudice ha disposto che l'accesso agli atti di cui si discute *"è limitato ai documenti concernenti i dati relativi ai profili estrattivo ed altimetrico dei progetti di coltivazione delle cave autorizzati, con la precisazione che ogni eventuale esclusione dall'accesso va formalmente motivato tenendo conto delle osservazioni in precedenza esposte e dell'orientamento giurisprudenziale citato"*.

Osserva il Collegio che i dati in questione appaiono estranei all'individuazione delle tecniche di coltivazione utilizzate dalle appellanti.

Invero, il profilo estrattivo ed altimetrico costituisce palesemente un dato puramente descrittivo dell'intervento.

E' probabilmente vero che conoscendo i suddetti dati il tecnico che vi

acceda sia in grado di ricostruire il processo utilizzato, ma ciò può avvenire se il suddetto tecnico conosce quella specifica modalità operativa.

Solo in quel caso, infatti, il tecnico sarà in grado di affermare che la coltivazione di un fronte di cava con determinate caratteristiche presuppone la necessaria utilizzazione di una determinata metodologia.

Se invece la tecnica utilizzata gli è sconosciuta il professionista in questione potrà solo prendere atto del raggiungimento di un determinato risultato (la coltivazione di un fronte di cava in condizioni particolarmente sfavorevoli) sulla base di una tecnica che gli è ignota, ma senza ottenere particolari sulle sue modalità applicative.

Sulla base di tali osservazioni afferma il Collegio che l'argomentazione delle appellanti circa l'incidenza dei dati richiesti sulla salvaguardia della riservatezza relativa alla sua attività imprenditoriale non è adeguatamente dimostrata, e solo la precisa indicazione di come i suddetti dati siano in grado di giungere alla paventata lesione consentirebbe di condividerla.

La genericità dell'affermazione impone quindi di disattendere la censura.

2. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 8226/12, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna le appellanti, in solido fra di loro, e la Regione Campania al pagamento, in favore dell'appellata costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, per le appellanti ed € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, per la Regione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE